

## STATUTO CONFederPER

### Art. 1, Costituzione

È costituita, con sede in Roma alla via Nizza n.11, la Confederazione sindacale ConFederPER (Confederazione Federale PER lo sviluppo dell'associazionismo sindacale).

La Confederazione è una organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di lucro; essa riunisce le singole associazioni che vi aderiscono in quanto rappresentative dei lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, inoccupati, professionisti, imprenditori, pensionati, lavoratori già organizzati in forma di cooperative e/o autogestite, dei precari, inquilini, studenti e di coloro che operano nelle attività di solidarietà e volontariato, ovvero nella difesa dei diritti dei contribuenti, consumatori o utenti genericamente intesi.

Tra i soggetti costituenti figurano organizzazioni sindacali già costituenti e/o promotrici di un centro di assistenza fiscale autorizzato ai sensi dell'art. 78 della Legge n. 413 del 30.12.1991, del D.L.vo n. 241/97 e D.M. 164/99 e successive modifiche e integrazioni.

La Confederazione è soggetto non commerciale, per cui, fermo l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario nel rispetto delle procedure e delle disposizioni del presente statuto o del regolamento di attuazione dello stesso, per la parte di competenza, non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
- c) la quota o contributo associativo non sono rivalutabili.

La Confederazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

L'obbligo di redigere e di approvare il rendiconto annuale decorre a far data dall'anno 2015.



Parimenti, considerato che tra i soggetti costituenti figurano organizzazioni sindacali già costituenti e/o promotrici di un centro di assistenza fiscale autorizzato ai sensi dell'art. 78 della Legge n. 413 del 30.12.1991, del D.L.vo n. 241/97 e D.M. 164/99 e successive modifiche e integrazioni, a far data dall'anno 2015 la Confederazione dovrà considerare nel suo seno il novero complessivo delle dichiarazioni fiscali correttamente elaborate e trasmesse dai diversi Centri di Assistenza fiscale alla stessa riconducibili in virtù del presente atto, in quanto afferenti ai diversi Associati della ConFederPER.

### **Art. 2, Autonomia e democrazia**

La Confederazione è libera. Indipendente. Apartitica. Apolitica. Democratica.

La Confederazione, richiamandosi ai principi della Costituzione che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere l'uguaglianza e la solidarietà tra uomini e donne di tutte le razze e religioni.

Fondamento della vita democratica della Confederazione sono la libera elezione delle cariche confederali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile.

### **Art. 3, Finalità**

Finalità della Confederazione sono la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana.

La Confederazione può aderire ad organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell'autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo ed extraeuropeo.

Per realizzare tale finalità la Confederazione potrà utilizzare tutti gli strumenti che si renderanno via via necessari, in particolare, a titolo esemplificativo, la costituzione di un centro di assistenza fiscale, di un centro autorizzato di assistenza agricola, di un ente di patronato, di un ente di formazione professionale ed ogni altro ente, associazione, società la cui costituzione ed attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

La Confederazione ha la rappresentanza verso le istituzioni, le forze sociali e politiche, l'opinione pubblica in ogni ambito riguardante l'interesse generale delle categorie o soggetti associati. A tal fine, svolge, principalmente, compiti di coordinamento degli interessi delle organizzazioni aderenti, in ambito nazionale e internazionale, attraverso la creazione di apposita ed articolata struttura federale, finalizzata all'accentramento delle funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo sulle attività svolte dai singoli soggetti aggregati, ferma restando l'autonomia di questi ultimi.

Un apposito Regolamento provvederà a disciplinare la struttura organizzativa e il suo articolarsi nell'ambito del territorio nazionale, regionale, provinciale e locale, e nei luoghi di lavoro, anche al fine di dare migliore attuazione alle disposizioni in cui alla L. 300/70 in materia di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva e delle relative intese.

La confederazione ha inoltre il compito di:

- Contribuire, anche per il tramite delle organizzazioni aderenti, allo sviluppo morale e materiale del paese, nell'ottica dell'integrazione Europea, anche mediante proprie rappresentanze;
- Promuovere la tutela degli interessi dei sindacati aderenti;
- Federare mediante apposito collegamento di funzione le organizzazioni aderenti ed elaborare politiche unitarie per risolvere in maniera uniforme le problematiche comuni;
- Definire le trattative comuni ed attuarle;
- Avviare, promuovere, favorire ogni sorta di trattativa sindacale, sociale, culturale utili alla soluzione di problematiche afferenti il mondo del lavoro, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- Promuovere e definire le vertenze nelle opportune sedi, secondo regolamento;



- Promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- Sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori;
- Promuovere la costituzione, unitamente alle organizzazioni dei vari settori o ai diversi soggetti giuridici, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali e comunitarie su tematiche inerenti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza, i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.L.vo n. 231/01 e la tutela dei lavoratori;
- Avviare ogni iniziativa, compresi corsi di formazione, tendente alla crescita culturale, alla promozione sociale ed economica degli associati;
- Promuovere ed organizzare attività di: consulenza, di assistenza e di informazione di natura tributaria, amministrativa, legale, previdenziale, informatica, finanziaria, commerciale, assicurativa e immobiliare; consulenza del lavoro, consulenza occupazionale e consulenza e di assistenza sociale in genere; promozione, sviluppo, qualificazione e aggiornamento professionale degli associati e quant'altro occorrente, anche mediante costituzione di appositi enti o società, approntando ai medesimi il tempestivo supporto cognitivo per l'utile conseguimento di tutti i vantaggi realmente esistenti nell'assetto normativo vigente, nonché sollecitare ogni attività di promozione patronale;
- promuovere il coordinamento dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) riconducibili agli associati fondatori, nonché il coordinamento dei C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) dei medesimi;
- Promuovere tutto quanto necessario per gli scopi sopra prefissati.



In tale ambito la Confederazione:

- Salvaguardia il prestigio delle categorie a cui appartengono gli associati;
- Valorizza la formazione e l'informazione a tutti i livelli;
- Svolge ogni attività riconducibile, direttamente e/o indirettamente, all'assistenza fiscale, sociale, socio sanitaria, previdenziale, assicurativa.
- Organizza viaggi e soggiorni turistici.

#### **Art. 4, Soci**

La Confederazione ha come associati sia le persone fisiche che le persone giuridiche anche a seguito di protocolli di intesa o patti federativi.

Gli associati si distinguono in:

FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione della confederazione.

ORDINARI: persone fisiche, enti, persone giuridiche che condividono le finalità della confederazione.

COLLETTIVI: coloro che sono associati alle organizzazioni sindacali che aderiscono alla confederazione. Gli associati di tali organizzazioni sono assimilati ai soci ordinari limitatamente agli aspetti rappresentativi della Confederazione.

SOSTENITORI: coloro che condividendo gli scopi della confederazione vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica.

La qualifica di socio si acquisisce sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione; la richiesta di adesione va consegnata al consiglio generale contenente le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla confederazione.

Possono aderire alla Confederazione tutti i lavoratori dipendenti e pensionati di tutti i settori, ivi compresi i collaboratori, le casalinghe, i disoccupati e gli inoccupati. Possono altresì aderire tutte quelle organizzazioni collettive che, frapponendosi tra il cittadino e lo Stato, contribuiscono allo



sviluppo positivo della persona, agevolandone l'effettiva partecipazione al materiale e spirituale progresso della società.

La qualità di Associato, pertanto, si acquista:

- Direttamente, con la sottoscrizione di apposito documento di adesione da parte della singola persona fisica e/o giuridica, associato ordinario o sostenitore;
- Indirettamente, con la sottoscrizione di apposito documento di adesione – associato ordinario - da parte di una qualsiasi organizzazione collettiva. In tal caso, gli iscritti all'organizzazione collettiva aderente alla Confederazione sono esentati dall'obbligo al versamento annuale della quota associativa; i medesimi iscritti possono comunque fruire di tutti i vantaggi e di tutti i benefici di cui la Confederazione si fa promotrice nei confronti dei propri associati diretti.

#### **Art. 4bis**

Le sole adesioni dirette comportano il pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo sarà predefinito con apposita regolamentazione, nonché il diritto al voto in assemblea.

Ciascun associato è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni ed a favorire in ogni modo gli interessi della confederazione.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento insindacabile del consiglio generale.

L'iscrizione decorre dal giorno in cui la domanda è accolta.

L'adesione alla Confederazione, sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti, si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La richiesta di iscrizione va presentata al Consiglio generale che delibera sull'accettazione.

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'associato.

Le organizzazioni sindacali aderenti hanno l'obbligo di aggiornare la Confederazione in caso di modifiche ai propri statuti o regolamenti attuativi, composizione degli organi statutari, consistenza



degli iscritti, verificarsi di vicende giudiziarie di naturale penale/o amministrativa tali da compromettere l'immagine o il prestigio della Confederazione.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere le quote associative. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative sono esclusi dal diritto di partecipare al voto, attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L'iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate. L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla confederazione o a una delle organizzazioni parte della Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.

La confederazione non è struttura gerarchica che interferisce nelle attività delle singole organizzazioni aderenti; restano salve pertanto le autonomie di ogni organizzazione aderente.

#### **Art. 4ter**

Il rapporto associativo può cessare

- per dimissioni per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare
- per espulsione;
- cessata attività professionale;
- decadenza per morosità;
- trasferimento ad altra associazione;
- radiazione.

Le dimissioni, agli effetti del pagamento delle quote sociali, decorrono dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse.

L'iscritto decade per morosità dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statutari.



In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate e la qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.

**Art. 5, Durata, decadenza, incompatibilità e non cumulabilità delle cariche e del mandato.**

Le cariche confederali negli organi deliberanti ed in quelli di controllo della Confederazione durano 5 (cinque) anni.

Le cariche confederali negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione.

Decadono comunque dalla carica coloro per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario della Organizzazione Sindacale che li ha espressi o l'adesione alla stessa.

Le cariche di Segretario generale è incompatibile con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l'appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito. Il Segretario generale della Confederazione non può ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

I membri del Collegio dei Sindaci e dei Proviviri non possono essere membri degli organi deliberanti ed esecutivi ai rispettivi livelli.

**Art. 6, Azione sindacale**

Gli organi statuari delle Organizzazioni Sindacali hanno potere deliberante su tutte le questioni che attengono agli aspetti della categoria che rappresentano e che non abbiano interconnessione con quelle di altre Organizzazioni Sindacali.

In caso di conflitto tra le Organizzazioni Sindacali interviene la Confederazione che, in assenza di accordo, adotta ogni opportuna determinazione.

Il Segretario Generale o un suo delegato può partecipare alle riunioni degli organi deliberanti delle Organizzazioni Sindacali.



Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.


Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Organizzazioni Sindacali per problemi di loro competenza e sono comunicate alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno.

Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.

Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Organizzazioni Sindacali devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l'unitarietà.

Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Confederazione, la quale riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Gli iscritti partecipano alle attività dell'organizzazione e possono contribuire al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi. Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della Confederazione, in particolare nei casi di trattative che si devono svolgere su un'unica piattaforma.



I rappresentanti eletti su indicazione della Confederazione in qualunque ambito devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

**Art. 7, Competenze delle Organizzazioni Sindacali e rapporti con la Confederazione.**

Le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare alla Confederazione una quota di adesione (che non sarà in proporzione del numero degli associati, trattasi di una quota simbolica) che verrà deliberata annualmente dal Congresso Nazionale su indicazione del Consiglio Generale. A seguito dell'accettazione la nuova Organizzazione Sindacale aderente potrà inserire la sigla CONFEDERAZIONE nel logo, nell'organo di stampa, nei comunicati stampa, nelle sottoscrizioni dei contratti e in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Le norme statutarie delle Organizzazioni Sindacali non possono essere in contrasto con quelle della Confederazione.

Il Consiglio generale può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti che si rendono responsabili di violazioni dello Statuto confederale e dei principi e delle norme da questo ricavate.

**Art. 8, Nuove Federazioni.**

La Confederazione può promuovere l'istituzione di nuove Organizzazioni Sindacali che rappresentano categorie non presenti nella confederazione.

La Confederazione favorisce la crescita delle Organizzazioni Sindacali aderenti già esistenti anche promuovendo l'adesione e l'unificazione di altre Organizzazioni Sindacali omogenee. In nessun caso l'azione della confederazione potrà ostacolare o entrare in contrasto con l'azione propria di ciascuna organizzazione aderente e/o con sua organizzazione di impresa.

**Art. 9, Recesso delle Organizzazioni Sindacali aderenti.**

L'eventuale recesso di una Organizzazione Sindacale dalla confederazione dovrà essere comunicato al Consiglio Generale della confederazione.



### **Art. 10, Struttura nazionale.**

La struttura nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso nazionale;
2. il Consiglio generale;
3. il Segretario generale;
4. il Collegio dei sindaci;
5. il Collegio dei probiviri;

### **Art. 11, Congresso nazionale.**

Il Congresso nazionale è il massimo organo della Confederazione che determina l'indirizzo generale della stessa. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per le Organizzazioni Sindacali aderenti. Le sue competenze sussistono per tutto ciò che non è stabilito di competenza del Consiglio.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali aderenti; ogni organizzazione aderente avrà diritto a far partecipare al congresso nazionale un solo delegato con diritto di voto.

Il congresso nazionale è convocato dal consiglio generale a mezzo affissione esposto presso la sede legale della confederazione 20 gg prima della data di convocazione. Relativamente ai soci costituenti/fondatori la convocazione dovrà avvenire mediante notifica dell'avviso a mezzo PEC presso gli indirizzi riportati in sede di atto costitutivo o comunicati dall'associato alla PEC della Confederazione.

Il congresso nazionale si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Congresso nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;



- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale ;
- f) ratificare la consistenza numerica del Consiglio generale, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
- g) eleggere il Consiglio generale ed i Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
- h) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie;
- i) approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione illustrativa predisposta dal consiglio generale;
- l) delibera sulla quota di adesione annuale che ogni organizzazione aderente deve versare su indicazione del Consiglio generale;

Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:

- la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
- lo scioglimento della Confederazione

#### **Art. 12, Consiglio generale.**

Il Consiglio generale è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali ed è composto da almeno n. 5 (cinque) membri, scelti in sede di atto costitutivo dalle Organizzazioni Sindacali e fino al primo Congresso Nazionale.

Il Consiglio generale elegge il Segretario generale.

Il Consiglio generale:

- a) delibera le linee politico-sindacali della confederazione;
- b) coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali in materia di politica generale e rivendicativa;
- c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione;



- f) delibera l'adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
- f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) propone l'entità della quota sindacale di adesione da sottoporre ad approvazione del congresso nazionale;
- h) decide la sottoscrizione di patti federativi con altre organizzazioni;
- i) decide l'adesione ad altre confederazioni o organismi internazionali.

Il Consiglio generale è convocato di norma una volta l'anno, con un preavviso di almeno dieci giorni.

### **Art. 13, Segretario generale.**

Il Segretario generale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione;
- b) rappresenta la Confederazione ed ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee;
- c) assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- d) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari, avvalendosi delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui nomina i responsabili;
- e) convoca e presiede il Consiglio generale, le aree funzionali e gli uffici operativi;
- f) interviene, in caso di necessità, d'intesa con il consiglio generale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni Sindacali ed in quelle tra le Organizzazioni Sindacali.

Al fine di tutelare l'immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti.

### **Art. 16, Collegio dei sindaci.**

Il Collegio dei sindaci è facoltativo e può essere composto da:

- uno a tre membri effettivi;



- due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto tra i membri effettivi il Presidente.

Il Presidente del Collegio nazionale dei sindaci, d'intesa con il Segretario generale, convoca il Collegio almeno due volte l'anno.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al congresso nazionale.

#### **Art. 17, Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio dei probiviri in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa.

Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) la deplorazione con conseguente ammonizione;
- b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi;
- c) la decadenza dalle cariche confederali.


Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla rispettiva Organizzazione Sindacale di appartenenza.

#### **Art. 18, Bilancio nazionale e responsabilità amministrative.**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio predispone e presenta al congresso nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio il consiglio predispone e presenta al congresso nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci.



Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confederazione e le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni delle stesse, a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale o centrale.

#### **Art. 19, Strutture territoriali**

La Confederazione si articolerà sul territorio nazionale con sedi regionali, provinciali, comunali.

Le sedi sono istituite su delibera del consiglio generale nel rispetto delle linee guide decise dal congresso nazionale.

Il consiglio generale potrà dichiarare decaduti gli organi direttivi provvedendo al commissariamento delle sedi e/o alla chiusura e/o scioglimento delle stesse.

Le sedi territoriali assumono apposita denominazione seguite dalla denominazione della zona geografica di appartenenza, sono autonome patrimonialmente ed amministrativamente, adottano lo statuto deliberato dalla confederazione, nominando i propri organi statutari.

Qualunque impegno sottoscritto ricade esclusivamente sulla sede territoriale della confederazione non impegnando mai quest'ultima a nessun titolo e/o obbligazione.

#### **Art. 20, Norma finale.**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

